



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2015-2021 PER IL PERSONALE CEL RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art 28 del DPR 382/1980 "Contratti per l'assunzione di lettori" consentiva alle università per effettive esigenze di esercitazioni relative ai corsi di lingua straniera di assumere con contratto di diritto privato lettori di madre lingua straniera. Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi erano determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università. Si trattava inoltre di contratti a tempo determinato annuali rinnovabili per non più di cinque anni e il corrispettivo non poteva superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.

Le condizioni di impiego dei lettori di lingua straniera, in un contesto normativo carente e frammentato, hanno formato oggetto di numerose vertenze giudiziarie sino a quelle innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, e di particolare interesse è la causa C-212/99, conclusa con sentenza 26 giugno 2001 (vedi infra).

Il contenzioso aperto dai lettori è stato essenzialmente concentrato su due aspetti:

- La illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato a fronte di esigenze ordinarie e continuative
- Equiparazione giuridica ed economica al personale docente.

In estrema sintesi la Corte di giustizia e i giudici nazionali hanno riconosciuto la fondatezza del primo aspetto mentre sul secondo hanno preso atto della diversità di ruolo e funzioni rispetto al personale docente universitario rimettendo però al legislatore nazionale di individuare gli strumenti normativi e contrattuali più idonei per riconoscere la qualificazione professionale e l'esperienza maturata sia sotto il profilo giuridico che economico.

In questo contesto l'Università di Verona nell'anno 2000 (sentenza n. 280/2000 pubblicata il 16.10.2000), in una causa innanzi al Pretore del Lavoro promossa da dieci ex Lettori in servizio, è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dalla costituzione dei singoli rapporti di lavoro, tra quanto percepito (come ex Lettori) e quello iniziale del **professore associato a tempo definito**, con diritto agli scatti di anzianità e di ricostruzione della progressione economica di carriera.

Negli anni si sono succeduti interventi normativi per superare i contenziosi in corso nelle varie sedi universitarie.

In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 120/1995 convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1995 dispone che *"in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, le università possono assumere, **compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci**, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre [...]. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo **l'entità della retribuzione [...]** sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici"*.

L'art. 1 del D.L. n. 2/2004 convertito con modificazioni nella Legge n. 63/2004 "Ex lettori di madre lingua straniera" dispone che *"in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli [...] è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, **un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito**, con effetto dalla data di prima assunzione, **fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli**. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"*.



La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - nella sentenza n. 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge n. 2/2004, affermando che il trattamento spettante secondo la nuova disciplina (quella del D.L. n. 2/2004) **deve essere riconosciuto a tutti** gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate.

L'art. 26, comma 3 della Legge n. 240/2010 stabilisce che *"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236"*.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

(non si riportano di seguito i CCNL di mero aggiornamento del trattamento economico fondamentale)

CCNL 1994/1997 (siglato il 21.5.1996) – art. 51

...

Comma 3: Il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici è costituito dal **trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di ateneo. Gli incrementi previsti dal rinnovo del CCNL non riassorbono il trattamento integrativo di ateneo;**

Comma 4: Il trattamento fondamentale è definito in £. 22.000.000 (euro 11.362,05) complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue;

Comma 5: **Il trattamento economico fondamentale può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di ateneo in relazione alla produttività e all'esperienza acquisita;**

...

Comma 11: [...] le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Collaboratori ed Esperti Linguistici assunti dagli atenei fino alla data di stipulazione del presente contratto. La differenza tra il trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto, e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, **costituisce il trattamento integrativo** di cui al comma 5.

Biennio economico 2000/2001 (siglato il 13.5.2003) – art. 22

Comma 3: In sede di contrattazione integrativa di ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza attraverso **la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL**;

Comma 4: Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell'anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 382/1980 e/o come CEL ex art. 4 L 236/1995 8 o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizioni dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art.4 della stessa legge n. 236/1995.



La contrattazione collettiva integrativa nell'Università di Verona dopo la sentenza del 2000

L'Università di Verona, tenuto conto dell'esito della citata sentenza del 2000 e della volontà di prevenire il sorgere di ulteriore contenzioso con gli altri Collaboratori ed Esperti Linguistici già in servizio, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale e delle disponibilità finanziarie allo scopo stanziate dal Consiglio di Amministrazione, in data 31 ottobre 2001 stipulava l'Accordo Integrativo con i Collaboratori ed Esperti Linguistici con validità dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2005 (Allegato A).

Alla scadenza del citato contratto, in data 10 maggio 2006, al fine di uniformare il trattamento economico integrativo di Ateneo dei dipendenti inquadrati nelle categorie degli ex Lettore e CEL secondo i principi della giurisprudenza, delle norme e dei contratti nazionali al tempo vigenti, nonché delle disponibilità finanziarie allo scopo stanziate dal Consiglio di Amministrazione, stipulava l'Accordo Integrativo – quadriennio 2006/2009 con i Collaboratori ed Esperti Linguistici (Allegato B).

Gli interventi legislativi succedutisi negli anni (leggi finanziarie e poi di stabilità) che hanno introdotto da un lato riduzioni del finanziamento statale alle Università e limiti stringenti alle retribuzioni dei dipendenti di pubbliche amministrazioni dall'altro una sostanziale modifica del sistema delle progressioni economiche e di carriera dei pubblici dipendenti volti a rimuovere i meccanismi di automatismo e di introduzione di rigidi criteri di selettività e valutazione (es DI 78/2000, D.Lgs. n. 150/2009 e l'allora disegno di legge di modifica dell'università – ora L.240/2010 - con specifico riferimento alla trasformazione del sistema automatico di progressione degli scatti biennali in sistema di progressione triennale su valutazione dei docenti e ricercatori), hanno indotto l'Amministrazione ad inviare, in data 21 settembre 2009, alle rappresentanze sindacali dei CEL formale disdetta (Allegato C) dell'accordo Integrativo sopra citato.

In tale contesto normativo e finanziario, l'impianto contrattuale dell'accordo per quadriennio 2006/2009 (considerati gli effetti economici dell'ultrattività dello stesso), basato su progressioni automatiche legate alla mera anzianità di servizio con un incremento esponenziale della spesa, avrebbe reso insostenibile il finanziamento di tale istituto retributivo.

L'Università di Verona, pertanto, riconosce ai CEL a far data dal 1 gennaio 2010 il trattamento economico integrativo di Ateneo in godimento al 31 dicembre 2009 senza ulteriori incrementi.

I successivi interventi del Legislatore, poi, volti al contenimento della spesa pubblica, con il blocco delle retribuzioni del pubblico impiego per il periodo 2011-2014 (Decreto Legge n. 78/2011 e DPR n. 122/2013) hanno di fatto reso impossibile l'avvio di una qualsiasi trattativa di contrattazione integrativa con i Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Il venir meno dal 1 gennaio 2015, ad opera dell'art. 1 co. 254, 255 e 256 della legge 190/2014 - legge di stabilità 2015, dei blocchi del trattamento economico e degli effetti economici conseguenti al perfezionamento delle progressioni economiche del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, già stabiliti dall'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010, ha reso possibile l'avvio di un tavolo delle trattative tra l'Amministrazione e la Parte Sindacale per la definizione di un nuovo contratto integrativo per la categoria del personale in oggetto che disciplini, tra l'altro, l'attribuzione del trattamento integrativo di Ateneo ai sensi dell'art. 51 del CCNL di comparto 1994/1997.

L'Amministrazione, in vista di un possibile rinnovo dell'accordo, si pone la questione in primo luogo di collocare nel preciso ambito normativo e contrattuale la disciplina della quantificazione complessiva del trattamento economico integrativo in oggetto, anche alla luce del fatto che tale emolumento si configura come un **“trattamento retributivo individuale”** non suscettibile di riduzione, se non in relazione alla modifica dell'impegno orario del lavoratore.

Si rileva, innanzitutto, **l'assenza** di una specifica disposizione contrattuale che stabilisca in maniera precisa e puntuale le modalità di determinazione e quantificazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di tale emolumento per i Collaboratori ed Esperti Linguistici. Risulta, invece, sufficientemente chiaro, dalla lettura sistematica delle norme e dei contratti nazionali, che il **limite** alla determinazione e quantificazione delle risorse destinate al finanziamento di tale istituto economico è quello rappresentato dalla necessità di equiparazione retributiva degli ex lettori di lingua straniera ai ricercatori a tempo definito, ovvero ai professori associati a tempo definito



e dell'obbligo di parità di trattamento tra quest'ultimi ed il personale CEL, nei limiti delle compatibilità di bilancio dell'università.

Siffatte considerazioni paiono ricondurre la disciplina economica di tale istituto al di fuori del campo di applicazione delle specifiche normative limitative dei fondi per il trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti pubblici contrattualizzati (Art. 1, comma 189, Legge n. 266/2005; art. 67 Decreto Legge n. 112/2008; art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 e da ultimo l'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016).

In particolare, il comma 189 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa [...] delle università, **determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali**, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo [...] ridotto del 10 per cento"*.

Inoltre, la circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011, nel fornire precise indicazioni sugli indirizzi applicativi delle singole disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2-bis del citato DL n. 78/2010 relative al trattamento accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., chiarisce che *"Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione [limite del fondo accessorio al valore dell'anno 2010], occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa **determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento**"*.

Come sopra già evidenziato, il CCNL di comparto di riferimento dei CEL, invece, definisce puntualmente il solo trattamento fondamentale, demandando alle singole università e alla contrattazione collettiva di secondo livello la fissazione degli elementi retributivi integrativi.

Inoltre, un ulteriore elemento a conferma della tesi che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento integrativo di Ateneo dei CEL non debbano essere disciplinate alla stregua delle risorse costituenti i fondi per il trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti pubblici contrattualizzati, è rappresentata dal fatto che **né la tabella 15** (monitoraggio della contrattazione integrativa), che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse, **né la scheda informativa 2**, finalizzata a raccogliere specifiche informazioni sempre in tema di contrattazione integrativa finalizzate alle rilevazioni periodiche del Conto Annuale previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raccolgono importi o informazioni relative all'istituto in oggetto.

Ancora, nella sezione "Indicatori" della procedura ProPer, finalizzata ad accogliere gli importi annuali delle spese di personale dell'Ateneo, così come previste dal D. Lgs. n. 49/2012, l'ammontare delle risorse in oggetto sono contabilizzate al **di fuori** di quelle specificamente previste per il trattamento accessorio delle altre categorie di personale contrattualizzato, quali i Dirigenti ed Personale TA (Allegato D)

Il Contratto Collettivo Integrativo 2015-2021 per il personale CEL

Il Contratto Collettivo Integrativo 2015-2021 per il personale CEL, sottoscritto in data 21 settembre 2016 è caratterizzato da:

- sistema di progressioni economiche basato su rigidi criteri di valutazione e selettività, e comunque attribuibile alla non totalità degli aventi diritto;
- sistema di valorizzazione della professionalità e della produttività del personale;
- Il costo annuo dell'integrativo attualmente in pagamento € 320.460,67 (compresi gli oneri C/ente) con un organico di n. 28 unità di ruolo.
- costo aggiuntivo complessivo per il contratto per il periodo 2015-2021, è pari a € **50.100** (compresi gli oneri C/ente); con l'organico CEL di ruolo e n. 12 unità tempo determinato. Il costo è calcolato per l'intero sessennio avendo come riferimento il personale attualmente in servizio, al netto di tre pensionamenti previsti sostituito con personale di nuova nomina o con contratti TD (ipotesi quindi cautelativa), con le relative prevedibili dinamiche di sviluppo e con ipotesi di mantenimento delle 12 unità a tempo determinato.



Ad ogni buon conto, anche qualora si applicassero le disposizioni previste dal citato art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 che prevedono la riduzione proporzionale del valore del 2010 in relazione alla riduzione del personale in servizio nel periodo 2011-2014, si evidenzia, attraverso le tabelle che seguono, che sia la spesa effettiva sostenuta al 31 dicembre 2014 che quella prospettica al 31 dicembre 2021 (con applicazione del CCI 2015-2021) sono **inferiori** al limite del 2010.

RAFFRONTO TRA IL COSTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO AL 31.12.2010 E APPLICAZIONE DEL CCI 2015-2021		
LIMITE EFFETTIVO AL 31.12.2010 (con regimi orari effettivi)		
N. CEL di ruolo	NUMERO EFFETTIVO DI ORE SVOLTE	COSTO TRATTAMENTO INTEGRATIVO C/ONERI
39	25.150	€ 520.001,40
APPLICAZIONE ART. 2, CO.2-BIS DL. 78/2010 PER RIDUZIONE CEL DI RUOLO al 31.12.2014 SU FONDO EFFETTIVO 2010		
N. CEL di ruolo	COSTO TRATTAMENTO INTEGRATIVO C/ONERI CON RIDUZIONI	
30	€ 400.001,08	
	COSTO EFFETTIVO C/ONERI	
	€ 348.347,57	
APPLICAZIONE CCI 2015 - 2021		
N. CEL di ruolo	COSTO TRATTAMENTO INTEGRATIVO C/ONERI	
28	€ 375.000,00	

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Giancarla Masè